

STATUTO DEL MOVIMENTO VENETO LIBERTÁ

Definizioni e finalità

Art. 1 – Il Movimento Politico Culturale VENETO LIBERTÁ è una associazione di cittadini che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni venete, democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee. Essi ispirano la loro azione politica ai valori veneti ed universali di libertà, giustizia e solidarietà concretamente operando a difesa del primato della dignità della persona e della centralità della famiglia, per lo sviluppo di una moderna società veneta, per lo sviluppo di una moderna economia e per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà. Il Movimento non persegue finalità di lucro.

Art. 2 – La denominazione sociale è “Movimento Politico Culturale Veneto Libertá”.

La sede del Movimento è fissata a Curtarolo (Padova), in Via Monte San Michele n. 23, e può essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo.

Il simbolo del Movimento è costituito da un cerchio di colore azzurro con doppio bordo, di colore azzurro esternamente e bianco internamente, al cui interno nel semicerchio superiore compare la scritta, in maiuscolo, su due righe e a onda, VENETO LIBERTÁ di colore bianco. La parte restante del cerchio sia occupata da una bandiera giallo-rossa, in movimento, raffigurante un leone alato con libro aperto e spada. All'interno del bordo esterno azzurro, nella parte inferiore e al centro, compaia la scritta di colore bianco PADOVA. Il simbolo può essere modificato dal Consiglio Direttivo.

I Soci

Art. 3 - Il numero dei soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente Statuto e condivida il programma politico del Movimento, abbia formalmente aderito in ottemperanza alle disposizioni, abbia compiuto il sedicesimo anno di età, sia esso uomo o donna, I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio **solo previo consenso dei genitori** e comunque **non godono del diritto di voto in Assemblea**.

La domanda di adesione comporta la condivisione dei principi e dei programmi del Movimento e l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e capacità di ognuno.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, al Regolamento Interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5 - É compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. **Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale dell'Associazione** ed i suoi dati verranno annotati nel libro dei Soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Art. 6 - I Soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le iniziative promosse dal Movimento;
- a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Movimento;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti negli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Art. 7 - Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, a osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale in tutto ciò che il Movimento andrà a discutere e promuovere.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in alcun caso rimborsabile o trasmissibile ad eccezione del trasferimento per causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 8 - La qualifica di socio si perde per :

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, mediante richiamo scritto, sospensione temporanea, espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Movimento, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento del Movimento, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Movimento;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Movimento, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10 - Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Patrimonio sociale e amministrazione

Art. 11 - Il patrimonio sociale del Movimento è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Movimento;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Art. 12 - L'esercizio sociale s'intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il 30 gennaio dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario deve essere approvato entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Eccezionalmente tale termine può essere prorogato fino a 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

Art. 13 - La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Movimento.

Art. 14 - Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'Art. 2 .

É vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo

Art. 15 - Partecipano all'Assemblea tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e di seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima, o da inviare ad ogni Socio.

Art. 16 - L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli Art. 18 e 27, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 17 - L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'Art. 18. Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

Art. 18 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti (oppure: non è ammessa la validità della maggioranza in seconda convocazione, perciò è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto).

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Movimento, valgono le norme di cui all'Art. 27

Art. 19 - L'Assemblea è presieduta da un Presidente (e da un Segretario) eletto in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i 15 giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art. 20 - L'Assemblea generale dei Soci nei termini di cui all'ultimo comma dell'Art. 6:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando la preferenza a nominativi scelti tra i Soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile sarà eletto il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione al Movimento;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Gli organismi dirigenti

Art. 21 – Sono Organi di Veneto Libertà: l'Assemblea, il Presidente, il Segretario e il Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica 4 anni. È composto da almeno 5 membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire quanto ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il Presidente: che ha la rappresentanza legale del Movimento ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio.
- Il Segretario, che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.

Art. 25 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;

- deliberare circa l'ammissione dei Soci, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere la modalità di partecipazione del Movimento alle attività organizzate da altri Movimenti, Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

Art. 26 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma 4 - 5 volte l'anno, in un giorno prestabilito e senza necessità di ulteriore avviso, e, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Dalle deliberazioni viene redatto verbale. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che desiderano consultarlo.

Art. 27 - I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a 3 riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo 6 mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionato è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originali; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può cooptare nuovi membri nella misura massima di 1/4 in aumento.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro 15 giorni.

Scioglimento del Movimento

Art. 28 - La decisione motivata di scioglimento del Movimento deve essere presa da almeno i 4/5 dei Soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza dei medesimi. Ove non sia

possibile raggiungere tale maggioranza assoluta nel corso di 3 successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto oppure a ente similare, salvo diversa destinazione imposta dalla legge procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i Soci.

Disposizioni finali

Art. 29 - Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento Interno, decide l'Assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

.....

.....

.....

.....

.....

.....